



AVVISO DI SISTEMA 2/18

Altri Settori Economici

AVVISO DI SISTEMA 2/18

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE
NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DEL TERZIARIO **FOR.TE.**

*PROMOZIONE DI PIANI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI DI FORMAZIONE CONTINUA
COMPARTO ALTRI SETTORI ECONOMICI*

1. Premessa e obiettivi del Fondo

For.Te., è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, costituito da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL, autorizzato con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31.10.2002, per promuovere la formazione continua dei quadri, impiegati ed operai, delle imprese aderenti. Opera nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie e regolamentari ed in conformità con quanto previsto dall'art. 118 comma 2 della Legge 388/2000 per come modificato dal D.Lgs. n. 150/2015, dall'art. 48 della Legge 289/2002 e dall'art. 19 della Legge 2/2009, nonché dall'art. 12 della Legge n. 241/1990.

Il finanziamento concesso da For.Te. in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è finalizzato, sulla base dei singoli Avvisi emanati dal Fondo, alla realizzazione di Piani individuali, aziendali, settoriali, territoriali, che coinvolgono una pluralità di aziende anche di diverse categorie merceologiche. I Piani formativi sono finalizzati al consolidamento, all'aggiornamento ed allo sviluppo delle competenze dei lavoratori occupati nelle imprese aderenti a For.Te., per rispondere alle esigenze di occupabilità ed adattabilità, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.

I Piani formativi devono essere condivisi, prima della loro presentazione, nel rispetto di quanto previsto nel presente Avviso.

Per il funzionamento degli Avvisi emanati, il Consiglio di Amministrazione dispone del "Conto Generale", costituito dalle risorse che affluiscono annualmente dai versamenti delle aziende aderenti, al netto:

- di una quota di risorse destinata alle spese di funzionamento del Fondo e delle risorse accantonate sui Conti individuali e di gruppo, attivati dalle aziende;
- Dell'aggio INPS;
- del prelievo alla fonte dall'INPS, ai sensi di quanto disposto nelle Leggi di stabilità.

2. Piani finanziabili dal presente Avviso

Attraverso il presente Avviso, sono finanziabili i Piani riferiti esclusivamente al Comparto Altri Settori Economici, individuati attraverso i CODICI ATECO, consultabili sul sito di For.Te. Sono pertanto esclusi i Piani formativi riferiti ai comparti CTS (commercio, Turismo e Servizi) ed LST (Logistica, Spedizioni e Trasporti).

Nell'Avviso sono definite le modalità e le procedure di presentazione e di finanziamento dei Piani formativi Aziendali, Settoriali e Territoriali in favore delle imprese aderenti al Fondo.

I Soggetti Presentatori dei Piani, se beneficiari, e le Imprese Beneficarie, devono risultare aderenti a For.Te. per tutta la durata del Piano, fino alla conclusione della rendicontazione dei Piani finanziati.

I Piani formativi finanziati possono essere:

- aziendali e interaziendali, finalizzati a soddisfare esigenze espresse da singole aziende, gruppi di impresa, consorzi, reti di impresa e aziende costituite in associazioni temporanee;
- territoriali, finalizzati a soddisfare esigenze formative pluriaziendali, anche di reti e di filiere e o di specifici settori;

Ciascun Piano formativo può riguardare uno solo dei predetti ambiti.

3. Struttura dei Piani formativi, e azioni finanziabili

Un Piano formativo si identifica in un progetto organico dove siano previste una serie di attività tra loro coerentemente integrate e complementari:

3.1 Attività preparatorie, di accompagnamento e misure trasversali. Tali attività possono riguardare: analisi di contesto, con specifico riferimento alle strategie di sviluppo definite in sede di concertazione regionale e nazionale; analisi della domanda; diagnosi e rilevazione dei bisogni formativi delle aziende beneficiarie e dei lavoratori e conseguente selezione dei partecipanti; definizione di competenze critiche ed emergenti; definizione di metodologie e modelli di formazione continua; integrazione, scambio e condivisione di esperienze; altre attività di accompagnamento e propedeutiche alla realizzazione del Piano.

3.2 Attività non formative: progettazione delle attività del Piano; coordinamento e amministrazione del Piano; promozione delle attività e delle azioni del Piano; monitoraggio e valutazione delle attività e delle azioni del Piano; diffusione e trasferimento dei risultati.

3.3 Attività di erogazione della formazione in forma individuale e/o collettiva, realizzate sulla base dei contenuti, modalità, metodologie indicati nel Piano presentato al Fondo e negli eventuali aggiornamenti intervenuti successivamente, in quanto autorizzati da For.Te. In nessun modo gli aggiornamenti successivi alla concessione del finanziamento possono modificare la struttura del Piano, oggetto di valutazione quanti-qualitativa in fase di presentazione.

Sono comprese le attività di orientamento dei partecipanti e di bilancio delle competenze, in possesso ed acquisite dagli stessi, la certificazione delle competenze e dei percorsi formativi.

La formazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità: aula, seminari, FaD (Formazione a Distanza), affiancamento, training on the job, coaching, outdoor.

In ogni Piano sono consentite più modalità di erogazione della formazione.

La formazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità: aula, seminari e, fino ad un massimo del 50% delle ore totali di formazione del Piano, attraverso FaD, affiancamento, training on the job, coaching.

La formazione obbligatoria ex D.lgs. 81/2008 può essere prevista esclusivamente per le aziende beneficiarie che, al momento della presentazione del piano formativo, abbiano optato per il regime di aiuti di Stato “De Minimis”.

In ogni caso i Piani formativi non possono prevedere più del **50%** delle ore di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, calcolata sul totale delle ore di formazione previste nel Piano delle sole aziende in De Minimis.

Le azioni formative non possono essere rivolte ad aziende dei seguenti settori: Commercio, Turismo, Servizi, Logistica, Spedizioni e Trasporti e devono essere riferite alle tematiche di cui al successivo Punto 4.1.

Il numero minimo dei partecipanti alla singola edizione di un modulo formativo, nel caso in cui sia stata prevista l'erogazione in forma “collettiva” parametro finanziario ora/corso, è di 4 (quattro) lavoratori. Ai fini della validità dell'intervento e quindi dell'ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno 3 (tre) lavoratori abbiano frequentato il 70% delle ore programmate.

Esclusivamente nel caso in cui la modalità prescelta in fase di presentazione per il modulo formativo sia quella individuale, inclusa la FaD, ai fini dell'ammissibilità dei relativi costi è necessario che il singolo lavoratore abbia frequentato comunque almeno il 70% delle ore programmate.

Per quanto riguarda la modalità “collettiva”, il singolo lavoratore per essere considerato formato, deve aver frequentato almeno il 70% delle ore previste per ogni edizione a cui lo stesso è associato.

Non sono ammesse modifiche alle modalità formative e didattiche nonché alle metodologie dichiarate in fase di presentazione del Piano.

4. Finalità

Le azioni formative ammesse a finanziamento (contenute nei progetti, parti integranti del Piano formativo) possono rispondere ad una o più delle seguenti finalità:

- aggiornamento continuo;
- riqualificazione professionale;
- adeguamento e riconversione delle competenze professionali;
- promozione delle pari opportunità;
- promozione della qualità del servizio e soddisfazione del cliente.

4.1 Tematiche formative

Le azioni formative devono far riferimento alle aree tematiche individuate di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il cui elenco è riportato nella “Guida alla presentazione dei Piani 2018”, parte integrante del presente Avviso.

5. Risorse stanziare

Allo scopo di sostenere le azioni previste dai Piani Formativi finanziabili attraverso il presente Avviso, sono

stanziare risorse complessive pari a **€ 7.000.000,00 (settemilioni/00)**.

Sono previste due Graduatorie distinte per il finanziamento dei Piani Aziendali e per il finanziamento dei Piani Territoriali / Settoriali. Le risorse stanziare sono equamente ripartite tra le due Graduatorie, al 50%.

Nel caso in cui si verificano residui di risorse su una delle graduatorie riferite rispettivamente ai piani aziendali ed ai piani territoriali/settoriali, a fronte di un esubero di richieste sull'altra, le risorse residue verranno spostate automaticamente tra le due graduatorie.

6. Scadenze per la presentazione dei Piani formativi

Il presente Avviso prevede un'unica scadenza; i Soggetti Presentatori di cui ai successivi punti 8.1 e 8.2 devono far pervenire i Piani a For.Te., entro il 16 luglio 2018, non oltre le ore 18:00, esclusivamente attraverso l'applicazione informatica. La trasmissione e/o consegna con modalità diverse, comporterà l'esclusione del Piano dalla procedura di ammissibilità.

7. Aziende beneficiarie e destinatari finali

Per partecipare all'Avviso le aziende devono aver già aderito a For.Te. e risultare nel DB INPS trasmesso al Fondo. Ciò al fine di accertare che l'adesione sia stata accettata dall'INPS stesso.

I Piani formativi finanziabili attraverso il presente Avviso sono rivolti alle imprese aderenti al Fondo operanti nel Comparto Altri Settori Economici, non titolari di Conti Individuali Aziendali o Conti di Gruppo, o componenti di quest'ultimo come specificato al successivo punto 8.

Solo successivamente alla pubblicazione sul sito del Fondo (www.fondoforte.it) delle Graduatorie dei Piani finanziati, le aziende titolari di un Conto Individuale Aziendale, o di un Conto di Gruppo, possono comunicare al Fondo, utilizzando l'apposito modello pubblicato sullo stesso sito, la volontà di aderire al Piano Settoriale / Territoriale finanziato partecipando con le risorse accantonate sul proprio Conto, specificandone l'entità.

Solo per i Piani formativi Territoriali e Settoriali, è consentita la possibilità, anche successivamente alla presentazione dei Piani, di indicare ulteriori imprese beneficiarie della formazione fino ad un massimo del **40%** delle imprese indicate in presentazione. I dati di queste imprese e la relativa documentazione, potranno essere inseriti a sistema dopo la sottoscrizione della Convenzione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni prima dell'inizio delle attività formative, che coinvolgono le suddette aziende.

I destinatari dell'attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n.160/1975, così come modificato dall'art. 25 della legge n. 845/1978 e successive modificazioni. Sono compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative ed i lavoratori a tempo determinato del settore pubblico (circ. INPS n.140/2012).

Per quanto riguarda gli apprendisti, la formazione professionalizzante, prevista dal piano formativo individuale declinato in base alla contrattazione collettiva, è finanziabile solo se gli apprendisti sono ricompresi in un Piano che coinvolga anche lavoratori già qualificati.

Sulla base all'art. 19 comma 7 della legge 2/09 e della delibera del CdA di For.Te. del 17/09/2009 sono ricompresi tra i beneficiari degli interventi formativi con esonero dal cofinanziamento privato, i lavoratori con contratto a collaborazione coordinata e continuativa ed i lavoratori sospesi o in cassa integrazione.

Sono altresì escluse dall'obbligo del co-finanziamento le aziende che abbiano optato per il Regime n. 1407/2013 "De Minimis".

Sono inclusi tra i destinatari dell'attività formativa anche i lavoratori stagionali che, nell'ambito dei 12(dodici) mesi precedenti la presentazione del Piano, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo. Sono compresi i lavoratori in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di precedenza, i lavoratori assunti con contratto a termine, anche a fronte di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad imprese ad apertura annuale.

Sono altresì inclusi i lavoratori delle seguenti Province: l'Aquila, Pescara, Teramo, Rieti, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, oltre ai seguenti Comuni: Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serra Fontana, colpite dal sisma del 2016 e del 2017, che nell'ambito dei 36(trentasei) mesi precedenti la presentazione del Piano, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo.

8. Presentatori ed attuatori

Il Piano formativo può essere presentato ed attuato dai soggetti indicati ai successivi Punti 8.1, 8.2, 8.3.

Non sono ammesse al presente Avviso le imprese titolari di Conto Individuale Aziendale o di Gruppo, o comunque coinvolte in questi ultimi, ad eccezione di quanto previsto al punto 7 secondo comma:

- le imprese da 150 dipendenti a 249, che abbiano scelto la modalità del Conto Individuale Aziendale
- le imprese che abbiano un numero di dipendenti pari a 250 o oltre, per le quali l'attivazione del Conto Individuale Aziendale è automatica.

Ciò fatto salvo quanto previsto al precedente punto 7, terzo paragrafo.

8.1 Piani Aziendali

Possono presentare i Piani aziendali i seguenti soggetti, in quanto aderenti a For.Te. alla data di presentazione della domanda di finanziamento e purché operanti nel Comparto ASE (Altri Settori Economici):

1. Datori di lavoro per i propri dipendenti, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
2. Consorzi di imprese costituite ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli/e delle imprese consorziate, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
3. Gruppi di imprese: la Capogruppo per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli dell'intero Gruppo ovvero per una delle società costituenti il Gruppo, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
4. ATI o ATS, da costituire al massimo tra 3 (tre) imprese/datori di lavoro, non vincolati da legami societari. Il soggetto capofila dovrà essere individuato all'interno dell'ATI/ATS. La formazione dovrà riguardare i dipendenti di queste imprese, che dovranno risultare tutte già

aderenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento, rispettare i requisiti previsti dall'Avviso per le Associazioni temporanee (All. XX), con l'ulteriore condizione che nella dichiarazione di costituzione dell'ATI/ATS venga espressa la responsabilità solidale di tutti i componenti nei confronti del Fondo;

5. Reti di impresa costituite ai sensi dell'art. 3 e 3 bis del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, purché tutte le imprese risultino già aderenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento, rispettare i requisiti previsti dall'Avviso per le Associazioni temporanee (All. XX) con l'ulteriore condizione che sia espressamente prevista nel contratto di rete o con separata dichiarazione la responsabilità solidale di tutti gli aderenti alla rete nei confronti del Fondo.

8.1.2 Tipologia e Requisiti dei soggetti attuatori – Piani Aziendali

- a) Strutture interne alle imprese, ove esistenti;
- b) Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato;
- c) Soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37;
- d) ATI o ATS, costituite tra i soggetti di cui alle precedenti lettere, con la presenza di non più di un soggetto per ciascuna lettera.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di inserire ulteriori soggetti attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del Piano formativo, fatto salvo il ricorso alla deroga al divieto di delega, nei limiti di quanto previsto al successivo Punto 10.2.

8.2 Piani Territoriali/Settoriali

Possono presentare i Piani territoriali/settoriali i seguenti soggetti:

- a) I soggetti iscritti nell'elenco degli organismi di formazione accreditati in una delle Regioni Italiane per la formazione continua;
- b) Le Parti Sociali costituenti il Fondo e le Associazioni territoriali e di categoria alle stesse aderenti e/o affiliate;
- c) ATI o ATS, costituite tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.

8.2.1 Soggetti Attuatori dei Piani di cui al Punto 8.2

Nei casi in cui il Presentatore rientri nelle previsioni del precedente **Punto 8.2 lettera a)**, o nell'ipotesi di cui al **Punto 8.2 lettera c)**, il soggetto accreditato presso la Regione è anche attuatore del Piano formativo presentato.

All'atto della presentazione del Piano è possibile prevedere l'aggregazione di ulteriori soggetti attuatori in possesso dei requisiti di cui al successivo 8.2.2, attraverso la costituzione di una ATI/ATS, mentre è in ogni caso esclusa la possibilità di inserire ulteriori soggetti attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del

Piano formativo, fatto salvo il ricorso alla deroga al divieto di delega, nei limiti di quanto previsto al successivo Punto 10.2.

Per quanto riguarda i Piani presentati dalle Parti sociali costituenti il Fondo e le Associazioni territoriali e di categoria alle stesse aderenti e/o affiliate di cui al precedente Punto **8.2 lettera b)**, il soggetto attuatore dovrà essere individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo Punto 8.2.2.

8.2.2 Requisiti dei soggetti attuatori

- a) Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato;
- b) Soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37;
- c) ATI o ATS, costituite tra i soggetti di cui alle precedenti lettere. In ogni caso, il soggetto capofila dovrà essere uno di quelli indicati alla precedente lettera a).

8.3 Soggetti Attuatori – regola generale

Tutti i Soggetti Attuatori vengono indicati dal Presentatore e dalle aziende beneficiarie attraverso l'Allegato B (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), quali partner di progetto per la realizzazione di attività indicate nel formulario di presentazione del Piano formativo.

Attività previste nel Piano formativo possono essere svolte anche da consorziati e associati qualora il soggetto proponente sia il consorzio o l'associazione di appartenenza. Viene altresì considerato partner l'impresa controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. dal soggetto proponente.

Il Soggetto presentatore del progetto è obbligato ad indicare in sede progettuale le imprese controllate alle quali intende affidare parti dell'attività progettuale, dando dimostrazione, su richiesta degli Organi di controllo, dell'effettiva esistenza del controllo.

Ne consegue che nell'ambito del Piano ed in relazione al finanziamento concesso da Forte finalizzato alla realizzazione dello stesso:

- a) il rapporto tra tali Soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. Il Soggetto Presentatore rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti del Fondo, Amministrazione finanziatrice;
- b) in quanto partecipanti diretti all'attività, beneficiario, attuatore, partner, consociati, associati e imprese controllate operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate.

Qualora il Soggetto Attuatore venga indicato nell'All.B, quale soggetto individuato a mercato, tranne i casi sopra riportati, dovrà essere allegata al Piano formativo la documentazione dell'avvenuta selezione per l'affidamento delle attività previste nel Piano. Solo in quest'ultimo caso la rendicontazione da parte del

Soggetto Attuatore potrà avvenire attraverso l'emissione di fatture per stato di avanzamento delle attività allo stesso conferite.

For.Te., in ogni caso, rimane soggetto terzo e quindi estraneo ai rapporti giuridici instaurati tra il Presentatore, le aziende beneficiarie ed il soggetto Attuatore dell'intervento.

Per le attività in deroga al divieto di delega si rinvia al successivo Punto 10.2.

9. Durata delle azioni e finanziamenti

La durata massima di un Piano formativo è di **24**(ventiquattro) **mesi**. Ai fini delle attività di controllo esercitate dal Fondo, vengono considerate la durata in mesi indicata nel formulario di candidatura e le date di inizio e fine delle attività, indicate nella DAA (Dichiarazione di Avvio Attività).

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può autorizzare una proroga del termine delle attività indicato nella DAA, solo dietro esplicita e giustificata richiesta da parte del soggetto Presentatore, nei termini e con le modalità precisate nel relativo Regolamento promulgato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/6/2017 e pubblicato sul sito web del Fondo, www.fondoforte.it.

Le proroghe, salvo casi eccezionali previsti nel suddetto Regolamento, non possono superare i 6(sei) mesi. Non saranno prese in considerazione richieste di proroga che pervengano nei **2**(due) mesi antecedenti il termine dichiarato nella DAA (dichiarazione di avvio attività).

Nel caso in cui sia stata accordata una seconda anticipazione, non potranno essere concesse proroghe alle scadenze previste per la fine delle attività e per la presentazione della rendicontazione finale, come specificato al successivo punto 15.

Dalla comunicazione di fine attività, ai sensi dell'Art. 6 comma 9 del Regolamento del Fondo, decorrono **60**(sessanta) giorni per la presentazione del rendiconto finale, nel rispetto del Piano finanziario presentato e dei criteri di ammissibilità e delle regole previste dal "Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti".

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare una proroga alla rendicontazione finale solo in casi eccezionali e per comprovate esigenze, nei termini e con le modalità precisate nel relativo Regolamento promulgato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/6/2017 e pubblicato sul sito web del Fondo, www.fondoforte.it.

Le proroghe, salvo casi eccezionali previsti nel suddetto Regolamento, non possono superare i 30(trenta) giorni.

Non saranno prese in considerazione proroghe pervenute al Fondo nei **30**(trenta) giorni antecedenti il termine previsto per la rendicontazione.

Ai sensi dell'Art. 6 comma 9 del Regolamento del Fondo, qualora un Soggetto Presentatore, già titolare di un Piano finanziato in precedenza, la cui rendicontazione non si sia conclusa entro **26**(ventisei) **mesi** dalla sottoscrizione della Convenzione, presenti una nuova domanda di finanziamento a valere su uno degli Avvisi emanati dal Fondo, la stessa verrà sospesa. Potrà essere riammessa a valutazione solo se, avendo nel frattempo presentato il rendiconto finale, rientri nella graduatoria dei Piani finanziati a fronte di risorse disponibili. Nel caso sia stata concessa una proroga al termine attività dal Consiglio di Amministrazione, ai fini del suddetto calcolo sarà considerata la nuova data.

9.1 Finanziamenti

Il finanziamento concesso per ogni Piano formativo Territoriale e Settoriale Nazionale, non potrà superare il valore massimo di **€ 100.000,00 (centomila/00)**.

Il finanziamento massimo nel caso dei **Piani aziendali**, è calcolato secondo la seguente tabella:

CLASSI DIMENSIONALI (NUMERO DIPENDENTI)	VALORE MASSIMO DEL FINANZIAMENTO (€)
1 – 25	20.000,00
26 – 50	40.000,00
51 – 100	60.000,00
101 – 149	80.000,00
150-249 (solo aziende che non abbiano optato per il CIA)	100.000,00

Per quanto attiene i Piani candidati da ATI/ATS, Consorzi, Gruppi, Reti di impresa, il finanziamento richiesto non potrà superare la somma dei finanziamenti massimi per azienda beneficiaria indicati nella Tabella sopra riportata. In ogni caso il finanziamento non potrà superare i 100.000,00 (centomila/00) euro. Per la determinazione della classe dimensionale dell'azienda sarà preso in considerazione il numero dei dipendenti per i quali l'azienda versa il contributo dello 0,30% a For.Te. al momento della presentazione del Piano formativo.

Le aziende saranno comunque tenute a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (prevista nell'Allegato B), nella quale dovranno indicare il numero effettivo dei dipendenti, che sarà verificato dal Fondo sulla base dei dati forniti dall'INPS.

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali il loro numero dovrà essere espresso sulla base delle ULA (unità lavorative annue), riferite all'anno precedente (2017).

Parametri finanziari:

I Soggetti Presentatori per le attività erogate **in forma collettiva**, potranno optare tra:

- parametro massimo di contributo erogato da For.Te. per un'ora di formazione a lavoratore (costo ora/allievo) in aula o FaD, pari a **€ 24,00**; in questo caso, per la formazione in aula, non è previsto un numero minimo di partecipanti;
- parametro massimo di contributo erogato da For.Te. per un'ora di formazione a corso (costo ora/corso), pari a **€ 240,00**; in questo caso, i partecipanti alla formazione non potranno essere inferiori a 4(quattro), fatto salvo quanto previsto ai fini della rendicontazione al precedente punto 3.3.

Per le attività previste in forma individuale (esclusa modalità FAD), ad ogni partecipante corrisponde una edizione del relativo modulo.

Le attività **in forma individuale**, quali orientamento dei partecipanti, bilancio e dichiarazione delle competenze, potranno essere erogate fino ad un massimo di 8(otto) ore a partecipante.

Per tutte le azioni di tipo individuale dovrà essere rispettato un parametro di costo massimo pari a **€ 50,00** per ora, a partecipante, applicato anche alle attività di affiancamento, coaching realizzate in forma individuale.

I finanziamenti si intendono comprensivi di IVA, se dovuta.

For.Te. si riserva la facoltà di ridurre il finanziamento richiesto con riferimento agli esiti della valutazione del Piano formativo presentato dal Soggetto Presentatore.

For.Te. si riserva altresì la facoltà di riproporzionare gli importi richiesti per Piano.

9.1.1 Numero dei Piani formativi candidabili per tipologia di Presentatore

Ciascuna azienda può beneficiare di un solo finanziamento nell'ambito del presente Avviso.

Ciascun Soggetto Presentatore, indipendentemente dalla tipologia del Piano, potrà presentare un solo Piano formativo.

I Piani presentati in violazione delle regole previste ai punti 9.1 e 9.1.1, non saranno ammessi alla procedura di valutazione.

10. Costi ammissibili

I costi ammissibili nel preventivo finanziario e nel rendiconto di ciascun Piano comprendono le seguenti spese, articolate in macro-voci e dettagliate nel "Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti" per la gestione e rendicontazione dei Piani formativi, reperibile nel sito istituzionale, nell'Area "Avvisi aperti":

1. **Accompagnamento (azioni propedeutiche, misure trasversali):** ideazione e progettazione, indagini di mercato, analisi e ricerca, analisi dei fabbisogni e selezione dei partecipanti, sistema di monitoraggio e valutazione, azioni di informazione e promozione tra le aziende (per i soli Piani di tipologia settoriale/territoriale), pubblicazioni per diffusione dei risultati. I costi relativi alla voce "Ideazione e progettazione" saranno riconosciuti dal Fondo in rapporto al finanziamento richiesto, nella misura specificata nel "Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti".
2. **Attività formativa:** costi relativi alle docenze, coordinamento, tutoraggio e relative spese di viaggio, di vitto e di alloggio.; materiale didattico e di consumo; aule e attrezzature didattiche, anche per la F.aD.; verifiche intermedie e finali; materiali, forniture e servizi direttamente connessi all'erogazione della formazione, rapportati alla quota di effettivo utilizzo nel Piano; spese inerenti le attività di orientamento, bilancio e certificazione delle competenze. **Nel caso siano previste attività formative che richiedano il ricorso ad attività specialistiche, il Soggetto Presentatore potrà delegare strutture terze entro il limite del 30% del contributo di For.Te., solo previa autorizzazione da parte del Fondo (Delega al divieto di delega).**
3. **Spese relative ai partecipanti:** I costi di cui alla microvoce 3.1 del Piano finanziario, retribuzione partecipanti, concorrono esclusivamente alla quota di co-finanziamento delle imprese al Piano formativo, se dovuta in base al regime di aiuti di Stato prescelto, e devono essere rendicontati e

certificati dalle aziende beneficiarie. Sono altresì ammessi a rendicontazione i costi sostenuti per spese di viaggio e di vitto dei lavoratori in formazione. I lavoratori di cui al penultimo paragrafo del precedente Punto 7 “Aziende beneficiarie e Destinatari finali”, sono esonerati dall’obbligo del contributo privato obbligatorio.

4. **Spese generali di funzionamento e gestione:** personale amministrativo e di segreteria, direttore del Piano, attrezzature non didattiche, reti telematiche, spese di viaggio, vitto e alloggio¹ del personale non docente, spese relative ad immobili per la gestione del Piano, fidejussione, atti notarili e revisore contabile.

Ai sensi del Regolamento UE 2017/1084 che modifica il Regolamento UE 651/2014, sono ammessi a finanziamento i costi di alloggio del personale docente e dei partecipanti alla formazione. Più in generale, stabilisce che “i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione”.

Nel caso dei Piani aziendali, il valore complessivo delle macrovoci 1 e 4 del piano finanziario, non può superare il 30%.

Nel caso dei Piani territoriali e Settoriali, anche nazionali, il valore complessivo delle macrovoci 1 e 4 del piano finanziario, non può superare il 35%.

I massimali di spesa riconosciuti, le condizioni da rispettare per l’ammissibilità e il riconoscimento dei costi sostenuti per l’esecuzione del Piano formativo sono disciplinate nel sopra menzionato “Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti”.

Le spese del Piano devono essere certificate da un Revisore contabile iscritto all’albo dei revisori o da una Società di Revisione iscritta nell’apposito Registro.

Le predette soglie, così come quelle previste al precedente punto 3.3, sono oggetto di verifica ex ante, in fase di valutazione ed ex post, all’atto della rendicontazione per la determinazione finale del finanziamento riconosciuto.

11. Co-finanziamento privato obbligatorio

For.Te. non finanzia il costo dei lavoratori/lavoratrici in formazione, che potrà tuttavia costituire quota di cofinanziamento da parte delle imprese beneficiarie che abbiano optato per il Regime di aiuti ai sensi del Reg. 651/2014.

Qualora l’obbligo di cofinanziamento da parte delle imprese beneficiarie che optano per tale regime non fosse rispettato, il Fondo si riserva di riparametrare il finanziamento concesso a beneficio della singola azienda, fino alla revoca del finanziamento stesso.

Nel caso dei Piani Territoriali, l’eventuale revoca imputabile a singole aziende beneficiarie, non comporta la revoca del finanziamento del Piano, ma la riparametrazione dello stesso.

¹ Regolamento UE 2017/1084

Le attività propedeutiche possono prevedere azioni di promozione, ricerche, analisi dei fabbisogni e pubblicazione dei risultati; tali azioni, solo nel caso di Piani Territoriali, non rappresentano attività di formazione a favore delle aziende. Pertanto le risorse che le finanziano non costituiscono aiuti di Stato ai sensi degli Artt. 87 e 88 del Trattato CE e quindi su detti importi non sarà richiesto il cofinanziamento privato previsto dai Regolamenti U.E.

12. Regime di aiuti di Stato

I contributi previsti dall'Avviso a valere sulle risorse stanziare per il funzionamento dell'Avviso, sono assoggettati ad uno dei seguenti regolamenti comunitari, sulla base della scelta effettuata dalle aziende beneficiarie in sede di presentazione del Piano, secondo quanto previsto dal *Regime di Aiuti: "Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014"* – SA 40411, approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) – Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883:

- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020. L'applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 651/2014 è esclusa per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione disciplinato nell'art. 1 del regolamento. In particolare sono esclusi i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare i danni ai danni arrecati da determinate calamità naturali; sono altresì escluse le imprese in difficoltà, come definite nel punto 18 dell'art. 1 del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. L'opzione per il Regolamento (CE) n. 651/2014 comporta, tra l'altro, il rispetto della disciplina degli aiuti alla formazione prevista nell'art. 31 del Regolamento. Si applicano *le intensità massime di aiuto stabilite nell'art. 31 del predetto Regolamento*, aumentate nelle misure previste al punto 4, lettere a) e b) e al punto 5 del medesimo articolo.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de Minimis" fino al 31 dicembre 2020.

Le imprese beneficiarie della formazione nei piani dell'Avviso devono optare espressamente per il regolamento comunitario da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza. L'opzione deve

essere effettuata dalle aziende beneficiarie nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio Allegato B e nel formulario di candidatura del Piano.

I dati dichiarati nel formulario devono essere gli stessi dichiarati nell'Allegato B, compresa la percentuale di aiuti prevista dal Reg. 651/2014; in caso contrario, il Piano non potrà essere ammesso alla valutazione.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per il regime di aiuti "de Minimis", la stessa è tenuta a conoscere i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti, tenendo conto che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un'impresa unica, come definita nel Regolamento. A partire dal 1° luglio 2017 l'azienda beneficiaria può effettuare la verifica che i contributi non siano cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sull'Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nel Regolamento applicabile, tramite interrogazione al citato Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Il Fondo in ogni caso, effettua le necessarie verifiche in fase ex ante la concessione del finanziamento, provvede a registrare sul RNA il finanziamento concesso e ad apportare l'eventuale modifica dello stesso, se in diminuzione, all'esito dei controlli sulla rendicontazione finale.

Pertanto, la concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, alle condizioni, con le modalità previste dall'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i, che a far data da luglio 2017 assumono carattere di obbligatorietà.

Le risorse del Conto Individuale Aziendale e di Gruppo, che ciascuna azienda beneficiaria apporta nel Piano territoriale e/o settoriale, qualora vi aderisca successivamente all'approvazione da parte del Fondo, costituiscono mera restituzione dei versamenti che ha effettuato al Fondo e non sono pertanto soggette alla disciplina degli aiuti di Stato.

Per approfondimenti è possibile consultare il sito www.fondoforte.it.

13. Modalità e procedure per la presentazione dei Piani

A partire dal giorno 27 giugno **2018**, sarà disponibile sul sito di For.Te. il formulario per la presentazione dei Piani formativi ed il "Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti" per la gestione e la rendicontazione dei Piani finanziati.

Il Soggetto Presentatore compila direttamente sul sito <http://www.fondoforte.it> nell'apposita area dedicata, il **Formulario di candidatura** del Piano formativo.

Ad operazione completata il sistema provvede a generare la **domanda di finanziamento** (Allegato A) che, con la **dichiarazione autocertificata** ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 del Soggetto Presentatore e delle imprese beneficiarie, devono essere riprodotti su carta intestata dell'azienda, firmati dal Legale rappresentante, scansionati e caricati in Piattaforma, unitamente all'**Accordo sindacale** sottoscritto dalle Parti sociali che concordano il Piano formativo ed agli altri documenti previsti. Le autocertificazioni devono essere corredate dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante (art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000).

Per quanto concerne tutti i **Soggetti Attuatori** coinvolti nel Piano è necessario caricare in piattaforma la seguente documentazione:

- Per i Soggetti accreditati o certificati: ultimo rinnovo del certificato di accreditamento o del certificato di qualità. Nel caso dell'accREDITamento, il documento prodotto dovrà chiaramente indicare data dell'ultimo rinnovo e attestazione di validità dell'accREDITamento, ovvero che lo stesso non sia stato revocato dalla Regione che lo ha concesso;
- Per le ATI / ATS, inoltre:
- Se già costituite: copia dell'atto costitutivo e copia di un documento o del certificato dal quale si evinca il possesso, per tutti i componenti, dei requisiti indicati ai Punti precedenti;
- Se in via di costituzione: impegno, da parte di ogni soggetto, a formalizzare il raggruppamento prima della stipula della Convenzione con specificazione del soggetto capofila e per tutti componenti, copia di un documento o del certificato dal quale si evinca il possesso, per tutti i componenti, dei requisiti indicati ai Punti precedenti.

Per l'elenco degli altri documenti da produrre, si rimanda alla Guida alla presentazione dei Piani formativi Avviso 2/18, parte integrante del presente Avviso.

Tutti i documenti devono recare la firma del Legale Rappresentante del Soggetto Presentatore o dell'azienda Beneficiaria (a seconda della tipologia di documento), essere datati, redatti su carta intestata o recare un timbro leggibile. La mancanza di uno di questi elementi è motivo di esclusione dalla procedura.

Ai fini della condivisione dei piani formativi, la stessa dovrà avvenire nel rispetto di un criterio di prossimità, al livello corrispondente alla dimensione del piano formativo da presentare.

Pertanto, i piani aziendali andranno condivisi con le rappresentanze interne dei lavoratori (RSA/RSU) laddove presenti; diversamente, gli stessi dovranno essere condivisi con le OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori, espressioni delle parti sociali costituenti il Fondo, firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda.

Nel caso di piani territoriali o settoriali il piano dovrà essere condiviso con le OOSS territoriali o settoriali dei lavoratori, espressioni delle parti sociali costituenti il Fondo, firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro applicati nelle aziende coinvolte.

Nel caso in cui non venga seguita la procedura descritta e nel caso in cui i Piani formativi risultino privi degli accordi di condivisione, gli stessi non saranno presi in considerazione nella fase di ammissibilità.

Si precisa che tali accordi devono riportare in maniera leggibile, accanto alla firma, il nominativo ed il ruolo ricoperto nell'organizzazione di chi appone la firma.

Completato l'inserimento dei dati e caricati i documenti richiesti, ed effettuato l'invio del Piano al Fondo, il sistema rilascia in automatico al Presentatore la ricevuta di avvenuta presentazione del Piano formativo.

Successivamente alla scadenza, il Fondo avvia le operazioni di ammissibilità, al termine della quale

comunica al Presentatore l'esito dell'esame effettuato ed assegna i relativi Codici identificativi.

14. Procedure di selezione e finanziamento

14.1 Ammissibilità

Ai sensi dell'Art. 6 comma 5 del Regolamento del Fondo, la struttura del Fondo provvede ad effettuare l'esame istruttorio relativo all'ammissibilità formale delle richieste, verificando la completezza e correttezza della documentazione prodotta.

Sono inammissibili i Piani:

- a) nei quali risulti mancante o non conforme anche uno solo dei documenti previsti e dettagliati nella Guida alla presentazione dei Piani – Avviso 2/18;
- b) pervenuti a For.Te. oltre i termini della scadenza precisati al precedente *Punto 6*, e/o con modalità diverse da quelle previste al precedente *Punto 13 ultimo paragrafo*;
- c) che non si attengano a quanto previsto al precedente punto 9.1.1;
- d) nei quali il finanziamento richiesto risulti superiore ai valori previsti al precedente *Punto 9.1*;
- e) nei quali risulti mancante e non conforme l'accordo sottoscritto dalle Parti sociali che hanno costituito il Fondo ovvero dalle Organizzazioni sindacali alle stesse aderenti o affiliate.
- f) nei quali il Soggetto Presentatore e/o le aziende beneficiarie non risultino aderenti².

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui alle precedenti lettere costituisce insanabile motivo di esclusione del Piano.

Saranno inoltre esclusi dalla procedura, ai sensi di quanto previsto dal precedente punto 12 (Regime di aiuti), i Piani presentati da aziende in "De Minimis", che all'esito della verifica sul Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato, risultino aver superato il massimale di aiuti concedibili.

Nel caso di Piani aziendali presentati da Consorzi, Reti di impresa, ATI/ATS l'esclusione di un'azienda non comporterà l'esclusione del Piano dalla procedura; qualora tuttavia l'esclusione di una o più aziende determini una modifica dell'importo richiesto ai sensi del precedente punto 9.1, il finanziamento verrà riparametrato.

Nel caso di Piani Territoriali, l'esclusione di un'azienda non comporterà l'esclusione del Piano dalla procedura; nel caso di finanziamento del Piano, il Soggetto Presentatore dovrà provvedere alla sostituzione della beneficiaria.

In entrambe le casistiche sopra indicate, qualora il numero complessivo dei dipendenti delle aziende beneficiarie, al netto di quelli delle aziende escluse, risultasse inferiore al 50% del numero complessivo dichiarato nel formulario di candidatura, il Piano sarà escluso dalla procedura di valutazione.

La fase di ammissibilità viene completata di norma in un massimo di 20(venti) giorni lavorativi, decorrenti dalla scadenza di cui al precedente punto 6; eventuali proroghe al suddetto termine saranno tempestivamente pubblicate sul sito del Fondo. Nel predetto termine non si considera il periodo dal 31 luglio al 10 settembre 2018 e dall'11 dicembre 2018 al giorno 8 gennaio 2019.

² Fanno eccezione i Soggetti Presentatori dei Piani Territoriali non beneficiari delle azioni formative.

Al termine dell'esame di ogni Piano, entro le successive 24(ventiquattro) ore, al Soggetto Presentatore dei Piani ritenuti non ammissibili il Fondo comunica il motivo dell'esclusione, per consentire l'eventuale ricorso entro 10(dieci) giorni dalla data della comunicazione stessa, ai sensi del citato Art. 6 comma 5 del Regolamento del Fondo.

14.2 Valutazione dei Piani ed approvazione delle Graduatorie

A seguito dell'esame di ammissibilità effettuato dalla struttura, il Nucleo tecnico incaricato della valutazione qualitativa procede all'esame del Piano, assegnando il punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri predeterminati dall'Avviso e dalla procedura operativa di riferimento.

Il punteggio quantitativo viene attribuito mediante software dedicato, realizzato sulla base delle regole definite dal presente Avviso; gli uffici ne verificano la corretta applicazione.

L'intera fase ha, di norma, una durata non superiore ai 60(sessanta) giorni. Nel predetto termine non si considera il periodo dal 31 luglio al 10 settembre 2018 e dall'11 dicembre 2018 al giorno 8 gennaio 2019.

Ad ogni Piano viene assegnato un punteggio quantitativo per un totale massimo di **650/1000** punti ed un punteggio qualitativo per un totale massimo di **350/1000** punti. Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali venga attribuito un punteggio inferiore a **600/1000** punti.

Terminata la valutazione dei Piani ammessi al finanziamento, gli uffici predispongono la Graduatoria provvisoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivamente attribuito e la trasmettono al Consiglio di Amministrazione unitamente agli esiti dell'istruttoria sull'ammissibilità, agli esiti della valutazione qualitativa e delle verifiche condotte sui punteggi quantitativi dei singoli Piani.

Sulla base della Graduatoria dei Piani finanziabili in funzione del punteggio acquisito e delle risorse stanziare, mediante apposito software, per ogni azienda beneficiaria l'importo del finanziamento, o della quota di finanziamento nel caso dei Piani Territoriali, viene inserito nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, per la relativa verifica.

Tale operazione consentirà di ricavare il CUP del progetto, che sarà riportato nella Graduatoria, unitamente al codice identificativo attribuito dal Fondo (RUP). In questa fase, un'analogia a quanto previsto dal precedente punto 14.1, sarà effettuata un'ulteriore verifica sugli aiuti afferenti il Regolamento De Minimis. Il CdA, nella prima riunione utile, delibera sull'approvazione o sul rigetto del finanziamento.

I finanziamenti vengono assegnati fino a concorrenza delle risorse stanziare secondo quanto specificato al punto 5. Qualora l'ultimo Piano finanziabile non possa essere finanziato completamente per mancanza di risorse, sarà finanziato parzialmente fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla scadenza, purché il valore della riparametrazione non superi il 30% del finanziamento richiesto.

Nei casi di punteggio ex aequo tra Piani, si darà priorità ai Piani che abbiano ottenuto il punteggio qualitativo più elevato; qualora dovessero persistere casi di ex aequo, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione (giorno, ora, minuti).

In caso di rigetto del Piano presentato, i soggetti interessati possono proporre reclamo innanzi al Consiglio di Amministrazione, con istanza motivata da far pervenire entro i 30(trenta) giorni successivi alla comunicazione di rigetto. Sull'istanza il Consiglio d'Amministrazione delibera a suo insindacabile giudizio.

In caso di accoglimento del ricorso, For.Te. procede al finanziamento dei Piani ritenuti finanziabili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Gli obblighi per la gestione dei Piani, sono precisati nel “Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti” e nella Convenzione che sarà sottoscritta tra For.Te. ed il Soggetto Presentatore. La Convenzione sottoscritta dal Legale rappresentante del Fondo, sarà caricata nel sistema informatico.

Il Soggetto Presentatore non oltre **30**(trenta) giorni dal ricevimento della notifica di approvazione del finanziamento, dovrà provvedere a caricare nel sistema informatico la Convenzione firmata dal Legale Rappresentante, unitamente alla documentazione richiesta.

L’attività prevista dal Piano finanziato dovrà avere inizio entro **30**(trenta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione con il caricamento in Piattaforma della Dichiarazione di avvio attività (DAA).

Il mancato rispetto dei termini previsti per la sottoscrizione della Convenzione e la comunicazione di avvio delle attività comporta la decadenza automatica del finanziamento accordato.

14.3 Criteri di Valutazione dei Piani

I Piani presentati saranno valutati sulla base dei criteri di seguito dettagliati.

Griglia di Valutazione Quantitativa Piani Aziendali

CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA	N°	INDICATORI	PUNTEGGIO	
			Punti	Totale max
1. Efficienza finanziaria	1.1	Parametro finanziario applicato (soli parametri € 240 ed € 24)		
		Inferiore del 5% rispetto ai parametri massimi consentiti	35	
		Inferiore del 10% rispetto ai parametri massimi consentiti	75	
		Inferiore del 20% rispetto ai parametri massimi consentiti	100	
				100
2. Metodologie di apprendimento	2.1	Utilizzo delle metodologie interattive (ore di formazione del/i modulo/i sul totale delle ore del Piano)		
		Almeno il 20%	30	
		Almeno il 50%	50	
				50

CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA	N°	INDICATORI	PUNTEGGIO	
			Punti	Totale max
3. Esiti della formazione	3.1	Metodi e strumenti per la capitalizzazione della formazione		
		Verifiche strutturate dell'apprendimento	40	
		Dichiarazione delle competenze e /o libretto formativo	60	
		Certificazioni riconosciute ³	60	
				100
4a. Soggetti Attuatori Organismi di formazione	4	Indicatori di performance dei Soggetti attuatori		
	4a.1	Anni d'esperienza continuativa nel settore della formazione continua		
		Da 3 a 5	5	
		Maggiore di 5 fino a 10	15	
		Oltre 10	30	
	4a.2	Corsi di formazione continua erogati nell'ultimo biennio		
		Almeno 5	5	
		Da 6 a 30	15	
		Da 31 a 50	30	
		Oltre 50	45	
	4a.3	Fatturato complessivo degli ultimi 3 esercizi per le sole attività formative		
		Minore/uguale di € 100.000	1	
		Maggiore di € 100.000 minore/uguale di € 1.000.000	5	
	Maggiore di € 1.000.000 minore di € 1.500.000	15		
	Maggiore/uguale di € 1.500.000	25		
				100
4b. Soggetti Attuatori – Strutture interne	4b.1	Corsi di formazione realizzati e gestiti negli ultimi tre anni		
		Da 1 a 4	15	
		Da 5 a 10	35	
		Oltre 10	50	
	4b.2	Percentuale dei lavoratori in formazione sul totale dei dipendenti dell'ultimo anno		
		Fino al 10%	5	
		Maggiore del 10% fino al 15%	15	
		Maggiore del 15% fino al 20%	35	
		Maggiore del 20% fino al 25%	50	
	<i>Il punteggio massimo attribuito ai soggetti (4a – 4b) è pari a 100. In caso di ATI/ATS, il punteggio viene calcolato considerando esclusivamente il capofila</i>			

³ Le Certificazioni riconosciute dovranno essere descritte nel formulario (tipologia, denominazione, validità, soggetto abilitato al rilascio, corrispondente normativa nazionale/internazionale di riferimento)

CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA	N°	INDICATORI		PUNTEGGIO	
				Punti	Totale max
5. Lavoratori in formazione	5.1	Percentuale dei lavoratori in formazione sul totale dei dipendenti dell'impresa.			
		Dimensione impresa Dipendenti da 1 a 9	% lavoratori in formazione		
			Fino al 20%	75	
			Maggiore del 20% fino al 30%	150	
			Maggiore del 30% fino al 50%	225	
		Dipendenti da 10 a 49	Oltre il 50%	300	
			Fino al 20%	75	
			Maggiore del 20% fino al 30%	150	
			Maggiore del 30% fino al 50%	225	
		Dipendenti da 50 a 149	Oltre il 50%	300	
			Fino al 20%	75	
			Maggiore del 20% fino al 30%	150	
			Maggiore del 30% fino al 50%	225	
		Dipendenti da 150 a 249	Oltre il 50%	300	
			Fino al 20%	75	
Maggiore del 20% fino al 30%	150				
Maggiore del 30% fino al 40%	225				
		Oltre il 40%	300		
				300	
Totale Valutazione					650

Griglia di Valutazione Qualitativa dei Piani Aziendali Comparto ASE

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	N°	INDICATORI	PUNTEGGIO	
			Punti	Totale max
	1.1	<u>Coerenza degli obiettivi specifici con i risultati attesi</u> (declinazione degli obiettivi rispetto all'attività svolta dall'azienda/aziende e lavoratori destinatari della formazione ai quali corrispondano risultati misurabili, specificati in termini di indicatori per la valutazione delle competenze acquisite dai lavoratori e dell'impatto sulle aziende o sui settori o sui territori)	0-80	
	1.2	<u>Qualità del sistema di monitoraggio del Piano</u> (dettaglio attività previste; durata in mesi; attori coinvolti e relative funzioni; strumenti utilizzati e indicatori di risultato per il Monitoraggio del	0-60	
	1.3	<u>Qualità del sistema di valutazione, di attestazione degli apprendimenti e certificazione degli apprendimenti</u> (dettagliare per ogni progetto le modalità della valutazione e attestazione delle competenze acquisite, le risorse umane impiegate e gli strumenti utilizzati, le Certificazioni riconosciute dovranno essere descritte nel formulario (tipologia, denominazione, validità, soggetto abilitato al rilascio, corrispondente normativa nazionale/internazionale di riferimento)	0-80	
	1.4	<u>Coerenza dell'impianto complessivo del Piano</u> (relazione tra tutti gli elementi: durata del Piano; ore totali di formazione (didattica), propedeutiche, trasversali; progetti, moduli e loro articolazione; metodologie formative; coerenza tra modalità didattica, n. allievi, n. edizioni e parametro costo utilizzato)	0-80	
	1.5	<u>Coerenza delle voci del Piano Finanziario</u> (relazione tra le tra le voci valorizzate nel Piano finanziario e tutte le attività previste, le risorse umane, gli strumenti impiegati e le modalità formative, nonché i parametri e le soglie fissati dall'Avviso; coerenza tra voci di costo e dimensione del Piano, numero allievi, complessità delle attività previste e descritte)	0-50	
Totale Valutazione Qualitativa				350

Griglia di Valutazione Quantitativa Piani Territoriali

CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA	N°	INDICATORI	PUNTEGGIO	
			Punti	Totale max
1. Efficienza finanziaria	1.1	Parametro finanziario applicato (soli parametri € 240 ed € 24)		
		Inferiore del 5% rispetto ai parametri massimi consentiti	35	
		Inferiore del 10% rispetto ai parametri massimi consentiti	75	
		Inferiore del 20% rispetto ai parametri massimi consentiti	100	
				100
2. Metodologie di apprendimento	2.1	Utilizzo delle metodologie interattive (ore di formazione del/i modulo/i sul totale delle ore del Piano)		
		Almeno il 20%	40	
		Almeno il 50%	70	
				70
3. Esiti della formazione	3.1	Metodi e strumenti per la capitalizzazione delle formazioni		
		Verifiche strutturate dell'apprendimento	40	
		Dichiarazione delle competenze e /o libretto formativo	60	
		Certificazioni riconosciute ⁴	60	
		(Il punteggio massimo attribuito non può superare 100)		100
4a. Soggetti Attuatori Organismi di formazione	4	Indicatori di performance dei Soggetti attuatori		
	4a.1	Anni d'esperienza continuativa nel settore della formazione continua		
		Da 3 a 5	5	
		Maggiore di 5 fino a 10	15	
		Oltre 10	30	
	4a.2	Corsi di formazione continua erogati nell'ultimo biennio		
		Almeno 5	5	
		Da 6 a 30	15	
		Da 31 a 50	30	
		Oltre 50	45	
	4a.3	Fatturato complessivo degli ultimi 3 esercizi per le sole attività formative		
		Maggiore/uguale di € 1.000.000 e minore di € 1.500.000	5	
		Maggiore/uguale di € 1.500.000 e minore di 2.500.000	15	
	Maggiore/uguale di € 2.500.000	25		
			100	

⁴Le Certificazioni riconosciute dovranno essere descritte nel formulario (tipologia, denominazione, validità, soggetto abilitato al rilascio, corrispondente normativa nazionale/internazionale di riferimento)

CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA	N°	INDICATORI	PUNTEGGIO	
			Punti	Totale max
		<i>Il punteggio massimo attribuito ai soggetti indicati è pari a 190. In caso di ATI/ATS, il punteggio viene calcolato considerando esclusivamente il capofila</i>		
5. Lavoratori in formazione	5.1	N. lavoratori in formazione nel Piano (solo il numero dichiarato per le imprese già inserite al momento della presentazione)		
		Da 11 a 25	30	
		Da 26 a 50	40	
		Da 51 a 75	60	
		Da 76 a 100	70	
		Da 101 a 120	80	
		Da 121 e oltre	100	
				100
6. Imprese coinvolte	6.1	N. imprese coinvolte (solo quelle inserite al momento della presentazione)		
		Fino a 10	20	
		Da 11 a 15	45	
		Da 16 e oltre	90	
				90
7. Assistenza tecnica	7.1	Assistenza tecnica specialistica esterna al soggetto presentatore ed ai soggetti attuatori, fornita da Dipartimenti Universitari	90	
				90
		Totale Valutazione		650

Griglia di Valutazione Qualitativa dei Piani Territoriali

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	N°	INDICATORI	PUNTEGGIO	
			Punti	Totale max
1. Coerenza della proposta progettuale	1.1	<u>Coerenza degli obiettivi specifici con i risultati attesi</u> (declinazione degli obiettivi rispetto al sistema delle aziende coinvolte ed al contesto territoriale/settoriale e ai lavoratori destinatari della formazione. Indicazione dei risultati misurabili, specificati in termini di indicatori per la valutazione delle competenze acquisite dai lavoratori e dell'impatto sulle aziende o sui settori o sui territori)	0-45	
	1.2	<u>Coerenza dell'impianto complessivo del Piano</u> (relazione tra tutti gli elementi: durata del Piano; ore totali di formazione; attività formative, propedeutiche, trasversali; progetti, moduli e loro articolazione; metodologie formative; coerenza tra modalità didattica, n. allievi, n. edizioni e parametro costo utilizzato)	0-45	
	1.3	<u>Coerenza delle voci del Piano Finanziario</u> (relazione tra le voci valorizzate nel Piano finanziario e tutte le attività previste, le risorse umane, gli strumenti impiegati e le modalità formative, nonché i parametri e le soglie fissati dall'Avviso; coerenza tra voci di costo e dimensione del Piano, numero allievi, complessità delle attività previste e descritte)	0-40	
2. Sistema di monitoraggio e di valutazione	2.1	<u>Qualità del sistema di monitoraggio del Piano</u> (dettaglio attività previste; durata in mesi; attori coinvolti e relative funzioni; strumenti utilizzati e indicatori di risultato per il Monitoraggio del Piano)	0-45	
	2.2	<u>Qualità del sistema di valutazione e di attestazione degli apprendimenti</u> (dettagliare per ogni progetto le modalità della valutazione e attestazione delle competenze acquisite, le risorse umane impiegate e gli strumenti utilizzati; le Certificazioni riconosciute dovranno essere descritte nel formulario (tipologia, denominazione, validità, soggetto abilitato al rilascio, corrispondente normativa nazionale/internazionale di riferimento)	0-45	
3. Coerenza del Piano con il contesto Territoriale/Settoriale	3.1	<u>Coerenza del Piano nel suo complesso, con il contesto socio-economico e/o il settore di intervento a livello territoriale e/o nazionale</u>	0-65	
	3.2	<u>Qualità dell'interazione con i soggetti istituzionali e/o rappresentativi ai vari livelli territoriali e/o settoriali; presenza di documentazione ad evidenza delle interazioni, opportunamente sottoscritta/datata e coerente col Piano e le finalità dello stesso</u>	0-65	
Totale Valutazione				350

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione attribuita al punteggio, il Nucleo di valutazione procederà ad esprimere per ciascuno degli item sopra indicati, un giudizio sintetico corrispondente ad uno tra i 6 giudizi predeterminati. A ciascuno di tali giudizi corrisponderà in via automatica un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per l'attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici, unitamente ai relativi coefficienti vengono esposti nella tabella di seguito riportata:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE
Eccellente	1,0
Buono	0,7
Sufficiente	0,4
Insufficiente	0,1
Non valutabile (non presente / assenza di elementi che consentano la valutazione dell'item)	0,0

15. Modalità di erogazione dei finanziamenti

I finanziamenti approvati vengono erogati secondo le modalità di seguito descritte.

- a)** In un'unica soluzione, a saldo, alla chiusura delle attività previste dal Piano. In tal senso, il Soggetto Presentatore, entro 60(sessanta) giorni di calendario dalla data di fine attività, presenta il rendiconto finale delle spese sostenute, nel rispetto del piano finanziario presentato e dei criteri di ammissibilità e conformità previsti dal "Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti". L'ammontare del saldo verrà determinato e quindi erogato a seguito della verifica della rendicontazione da parte del Fondo.
- b)** In più soluzioni, mediante anticipazione e a saldo. Il Soggetto Presentatore può richiedere a For.Te. una anticipazione fino ad un massimo del 70% del finanziamento concesso, previa la predisposizione obbligatoria di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo anticipato, che deve riportare fedelmente il testo predisposto da For.Te. L'importo viene accreditato in un Conto Corrente dedicato, attivato dal Soggetto Presentatore. Nel caso in cui le richieste di prima anticipazione vengano inoltrate al Fondo oltre i 3(tre) mesi successivi alla data di avvio attività comunicata, il Presentatore dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante i dati relativi all'attività formativa effettivamente erogata; la relativa quota di cofinanziamento privato obbligatorio, se dovuta, nonché le spese effettivamente sostenute e pagate, al momento della richiesta. In quest'ultimo caso, se i dati fisici e finanziari relativi allo stato di avanzamento del Piano, evidenziassero una non conformità rispetto alla tempistica ed alla durata complessiva prevista e/o il mancato avvio delle attività formative, la richiesta sarà respinta dal Fondo. Nel caso di documentazione incompleta e/o non conforme, il Fondo potrà procedere ad una richiesta di integrazione documentale, indicando un termine perentorio di 10(dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti richiesti. In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà al Presentatore l'annullamento della richiesta.

- c) A rimborso, per stati di avanzamento, secondo la procedura prevista nel “Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti”

Con riferimento alla modalità descritta al precedente punto b., il Soggetto Presentatore del Piano finanziato potrà richiedere al Fondo di erogare una seconda anticipazione fino ad un massimo del 30% dell'importo del finanziamento concesso.

A tal fine, onde vedersi concedere tale anticipazione, dovrà presentare al Fondo apposita istanza corredata da Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo richiesto a titolo di 2^ anticipazione. Anche in questa previsione, la fideiussione dovrà essere redatta secondo il modello predisposto dal Fondo, che non può essere modificato in alcuna parte.

Il Soggetto Presentatore potrà in alternativa presentare una Polizza fideiussoria a garanzia dell'intero finanziamento concesso dal Fondo, sin dal momento della richiesta di 1^ anticipazione.

In entrambi i casi la scadenza della polizza deve considerare ulteriori 5(cinque) mesi successivi alla data di fine attività prevista.

Nel caso di richiesta di 2^ anticipazione, il Presentatore dovrà trasmettere al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. N. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Presentatore, attestante alla data dell'istanza: le ore di formazione già effettivamente erogate e realizzate (sono quindi escluse quelle programmate ancora da erogare); le relative quote di cofinanziamento privato obbligatorio; il numero dei lavoratori formati; le spese sostenute e pagate. I suddetti dati dovranno corrispondere ad almeno il 70% dei valori dichiarati in sede di presentazione, o a quelli risultanti da modifiche in aumento (come nel caso dei Piani Territoriali) intervenute successivamente o da riparametrazioni autorizzate dal Fondo.

La dichiarazione dovrà essere supportata dalla relazione di certificazione della spesa ad opera del RUC incaricato, finalizzata ad accertare la corrispondenza con l'importo già erogato dal Fondo a titolo di 1^ anticipazione, i costi sostenuti e pagati in riferimento alle voci di spesa previste nel Piano finanziario originario, e la loro ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal “Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti”. I modelli delle citate dichiarazioni sono disponibili sul sito web del Fondo.

Nel caso in cui i dati fisici e finanziari relativi allo stato di avanzamento del Piano, evidenziassero non conformità rispetto alla tempistica ed alla durata complessiva dichiarata e/o il mancato avvio delle attività formative, la richiesta di 2^ anticipazione sarà respinta dal Fondo.

Nel caso di documentazione incompleta e/o non conforme, il Fondo potrà procedere ad una richiesta di integrazione documentale, indicando un termine perentorio di 10(dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti richiesti. In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà al Presentatore l'annullamento della richiesta.

Nel caso in cui sia stata concessa una seconda anticipazione, non potranno essere concesse proroghe alle scadenze previste per la fine delle attività e per la presentazione della rendicontazione finale.

Il Fondo non accetterà richieste di seconda anticipazione pervenute oltre la comunicazione di fine attività (DTA).

Per entrambi le anticipazioni, così come alla rendicontazione finale, il Presentatore è tenuto a trasmettere DURC in corso di validità.

Le uniche fideiussioni accettate dal Fondo saranno quelle rilasciate dai soggetti rientranti nell'elenco delle imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzione aventi sede legale in Italia e/o dagli Intermediari Finanziari iscritti all'Elenco Speciale di cui ex art. 107 del T.U.B. D.Lgs. 385/93 tenuto dalla Banca d'Italia (consultare www.fondoforte.it>accedere ad un finanziamento>avvisi aperti>indicazioni vincolanti per la stipula della fideiussione).

L'ammontare del saldo finale, per tutti i casi contemplati, viene determinato solo all'esito della verifica della rendicontazione finale; conseguentemente tutti gli importi concessi a titolo di anticipazioni non potranno essere ceduti a terzi, non costituendo crediti certi per il Presentatore.

16. Monitoraggio e controllo dei Piani

Il Soggetto Presentatore, nella gestione complessiva del Piano formativo finanziato, ha il dovere di:

1. Rispettare gli obblighi derivanti dal presente Avviso, dal "Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti" e richiamati nella Convenzione sottoscritta dal Legale rappresentante;
2. Garantire la realizzazione del Piano formativo e l'utilizzo delle risorse ad esso finalizzate, coerentemente con quanto dichiarato in sede di presentazione, al fine di mantenere la coerenza attribuita al Piano formativo in fase di valutazione qualitativa ex ante (in base alla quale è stato attribuito il punteggio);
3. Garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del Piano;
4. Dotarsi di un sistema contabile separato oppure di un'adeguata codificazione contabile di tutte le operazioni riferite alla realizzazione del Piano, che consenta la massima trasparenza e identificabilità dei relativi giustificativi di spesa;
5. Rispettare le scadenze previste, con particolare riferimento alle date di avvio e fine attività ed alla data di presentazione della rendicontazione finale;
6. Assicurare la trasmissione delle informazioni richieste, nei tempi e secondo le modalità previste, utilizzando esclusivamente gli identificativi (CUP – Codice Registro nazionale Aiuti di Stato), assegnati dal Fondo;
7. Garantire la costante e completa implementazione della piattaforma di monitoraggio con tutte le informazioni richieste;
8. Mantenere, se beneficiario, l'adesione a For.Te. fino all'esito della rendicontazione finale; nel caso di Piani territoriali, Progetti Pluriaziendali e Piani presentati da Consorzi, Reti di impresa e/o Gruppi d'impresa garantire il mantenimento dell'adesione delle aziende beneficiarie, sino all'esito della rendicontazione finale;
9. Garantire che le attività formative finanziate da For.Te. non beneficino di altri finanziamenti pubblici;

10. Garantire la partecipazione finanziaria privata al Piano formativo nel rispetto di quanto stabilito nell'Avviso (cofinanziamento privato obbligatorio), in coerenza con le direttive europee e nazionali.
11. Assicurare, ai fini delle visite ispettive del Fondo, la messa a disposizione di tutta la documentazione dimostrante le attività svolte, compresi i libri contabili comprovanti le spese effettivamente sostenute direttamente riconducibili all'attività finanziata;
12. Conservare la documentazione amministrativa contabile e probatoria delle attività svolte, in originale, per il periodo di 10(dieci) anni dall'acquisizione del saldo, con l'obbligo di esibirla in caso di richiesta da parte del Fondo.
13. Assicurare il trattamento dei dati nel rispetto della disciplina sulla privacy.

Nel caso in cui le suddette condizioni non vengano rispettate, il Fondo adotterà in sede di rendicontazione finale le conseguenti misure, tra le quali: la non ammissione delle spese sostenute, la riparametrazione d'ufficio del finanziamento, nonché nei casi più gravi, la revoca integrale del finanziamento accordato.

Si precisa che:

E' facoltà del Fondo disporre visite in itinere e visite ex post, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

E' facoltà del Fondo disporre specifiche azioni di *customer satisfaction* rivolte alle aziende beneficiarie e ai lavoratori destinatari della formazione.

Gli obblighi per la gestione dei Piani finanziati sono precisati nel "Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti" e nella Convenzione che sarà sottoscritta tra For.Te. e il Soggetto Presentatore.

Il mancato caricamento della Convenzione nel sistema informatico entro i termini previsti dall'Avviso di riferimento o comunque assegnati dal Fondo comporta la decadenza immediata del finanziamento concesso.

In Piattaforma dovranno essere inserite le date di avvio e fine attività del Piano finanziato, sulla base di quanto indicato nell'Avviso e caricata nel sistema informatico la Dichiarazione di Avvio Attività (DAA), nei termini già precisati nel presente Avviso.

La durata del Piano, calcolata dalla data di Avvio alla data di Termine del Piano dovrà corrispondere alla durata indicata nel formulario di candidatura.

Le attività previste nel Piano dovranno essere avviate non oltre 30(trenta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione. La Dichiarazione di termine attività, DTA, firmata in originale dal legale rappresentante, deve essere caricata nel sistema informatico, entro e non oltre i successivi 7(sette) giorni dalla data prevista di conclusione del Piano.

Il mancato caricamento della DAA e della DTA sono motivo di decadenza del finanziamento.

Una volta inserite, le date non saranno modificabili, salvo in caso di conclusione anticipata delle attività del Piano. Eventuali richieste di proroga del termine attività, se previste nell'Avviso di riferimento, dovranno essere comunicate nelle modalità specificate al precedente Punto 9.

La corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti costituisce condizione indispensabile per la regolare attivazione del Piano.

Dal termine delle attività decorrono 60(sessanta) giorni per la presentazione del rendiconto finale, nel rispetto del Piano finanziario presentato e dei criteri di ammissibilità e delle regole previste dall'Avviso di riferimento, dalla Convenzione e dal "Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti". Tale termine è da considerarsi inderogabile.

Costituiscono oggetto di revoca d'ufficio del finanziamento approvato, con semplice comunicazione da parte del Fondo:

- a) Il mancato inserimento in Piattaforma delle date di avvio e termine delle attività entro i termini previsti dal presente Avviso e il mancato caricamento in Piattaforma della DAA e della DTA, debitamente compilata;
- b) Il mancato avvio delle attività formative;
- c) Non conformità gravi rilevate in sede di visite ispettive;
- d) Il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della rendicontazione.

Con riferimento alla precedente lettera b), nel caso in cui trascorsi 3(tre) mesi dalla data di avvio del Piano dichiarata nella DAA, qualora non risultino attività formative realizzate e/o programmate, il Fondo procederà ad una richiesta di chiarimenti, indicando un termine perentorio di 10(dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere le motivazioni del mancato avvio/programmazione delle attività formative, che saranno sottoposte al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato riscontro, il Fondo avvierà la procedura di revoca del finanziamento.

Il Soggetto titolare del finanziamento è il Soggetto Presentatore; questo è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio utili per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari delle attività previste dai Piani formativi nonché la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni riportate nel "Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti".

Il Responsabile del Piano, unitamente al soggetto Presentatore che lo ha indicato, ha la responsabilità dell'inserimento, nonché dell'aggiornamento, dei dati relativi al Piano attraverso il Sistema di Monitoraggio di For.Te. presente nella sezione "*Monitoraggio Piani approvati*" del sito istituzionale.

Al Soggetto Presentatore che realizza in tutto o in parte un Piano formativo, viene riconosciuto un finanziamento pari alle spese sostenute se ritenute ammissibili, secondo i termini, le condizioni e i parametri fisici/finanziari riportati nel presente Avviso, nel "Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti" e nella Convenzione. Il finanziamento sarà revocato d'ufficio, nel caso in cui non venga realizzato almeno il 50% delle attività formative previste e non sia formato almeno il 50% dei lavoratori in formazione dichiarati nel Piano. Non sono ammesse variazioni che modifichino in diminuzione il punteggio quantitativo e/o qualitativo attribuito in sede di valutazione, incidendo sulla Graduatoria approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Non sono ammesse variazioni che comportino l'aumento del finanziamento di For.Te.

Per le Variazioni fisiche/finanziarie soggette alla preventiva ed obbligatoria autorizzazione del Fondo, l'esame è finalizzato a verificare che le modifiche e variazioni apportate rispettino l'Avviso di riferimento, la Convenzione, il "Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti" ed ogni ulteriore disposizione comunicata dal Fondo nel corso delle attività, il cui riscontro è fornito al titolare del finanziamento (Presentatore del Piano) al massimo entro 10(dieci) giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.

Qualora la documentazione prodotta dal Soggetto Presentatore, risulti incompleta e/o non conforme, il Fondo procederà ad una richiesta di integrazione documentale, indicando un termine perentorio di 10(dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti e/o le altre informazioni richieste. In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà al Presentatore il rigetto della richiesta.

In caso di rigetto della richiesta e qualora non venga rispettata la procedura indicata dettagliatamente nel "Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti", le relative spese se esposte comunque in sede di rendicontazione, saranno oggetto di riparametrazione del finanziamento concesso.

Per i soli Piani territoriali, nel caso di subentro di nuove aziende beneficiarie il Soggetto Presentatore è tenuto a verificare attraverso il sistema informatico l'effettiva presenza delle stesse nel DB aderenti trasmesso dall'INPS a For.Te.

Il suddetto requisito deve essere verificato per tutta la durata del Piano fino all'esito dei controlli sulla rendicontazione finale.

Tutte le altre variazioni non soggette ad autorizzazione preventiva, dovranno comunque essere segnalate attraverso l'inserimento durante tutta la fase di realizzazione del Piano, dei dati richiesti, fisici e finanziari, nel sistema informatico, per consentire al Fondo il monitoraggio delle attività durante tutto il ciclo di vita del Piano finanziato. Il mancato costante aggiornamento delle informazioni in Piattaforma costituirà elemento di verifica, anche attraverso l'immediata disposizione di una visita ispettiva.

Ad avvenuta trasmissione della Dichiarazione di Termine Attività (DTA), il Fondo procederà ai controlli di conformità e coerenza dei dati inseriti nel sistema informatico dal Presentatore del Piano, rispetto a quanto previsto dal presente Avviso, al "Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti" e al Piano originario. Nei 10(dieci) giorni lavorativi successivi alla conclusione del suddetto controllo, il Fondo trasmetterà apposito verbale contenente gli esiti finali. In caso vengano rilevate non conformità e la documentazione caricata nel sistema informatico dal Soggetto Presentatore risulti incompleta e/o non conforme, il Fondo procederà ad una richiesta di integrazione documentale, indicando un termine perentorio massimo di 10(dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti e/o le altre informazioni richieste.

Il Fondo, in sede di rendicontazione finale procederà alla verifica dei parametri ed indicatori finanziari specificati nel "Vademecum 2017 e successivi aggiornamenti", da rispettare ai fini del riconoscimento del finanziamento accordato. Nel caso di documentazione incompleta e/o non conforme, il Fondo potrà procedere ad una richiesta di integrazione documentale, indicando un termine perentorio di 20(venti) giorni lavorativi, entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti richiesti. La liquidazione del finanziamento, se dovuto, avviene di norma nei 90(novanta) giorni successivi alla presentazione della Rendicontazione finale, previa trasmissione degli esiti dei controlli effettuati.

17. Altre informazioni

Il presente Avviso è disponibile on line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondoforte.it, Area riservata "Avvisi aperti". Per l'assistenza sul presente Avviso gli utenti possono rivolgersi agli Uffici del Fondo (Gestione Avvisi aperti), e-mail: avviso2_18@fondoforte.it.

Ai sensi della disciplina sulla privacy, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nelle previsioni legislative. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento di tali dati, si informa che:

- a) il titolare del trattamento è il Fondo For.Te., con sede in Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - C.F: 97275180582;
- b) il responsabile della protezione dei dati è il sig. Gianluigi Scialò (e-mail: privacy@fondoforte.it e g.scialo@fondoforte.it);
- c) le principali finalità del trattamento dei dati trovano legittimazione giuridica nella disciplina legislativa e regolamentare sui Fondi e sono relative a:
 - la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a For.Te. dalle imprese;
 - la gestione dei Piani formativi;
 - la formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- d) l'accesso ai dati e le operazioni di modifica degli stessi sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ANPAL, Regioni) e ad organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili);
- e) il periodo previsto di conservazione dei dati è di 10(dieci) anni dalla approvazione dei Piani;
- f) l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- g) l'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- h) il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da For.Te. Ai fini del corretto trattamento degli stessi è necessario che il Responsabile del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.

E' nella facoltà del Fondo di promuovere azioni di *customer satisfaction*, rivolte alle aziende beneficiarie e ai lavoratori destinatari della formazione e finalizzate a rilevare durante lo svolgimento delle azioni formative e alla conclusione dei Piani formativi, il grado di efficacia e di rispondenza alle attese dei partecipanti.

Roma, 4 aprile 2018